

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **47/1982** (ECLI:IT:COST:1982:47)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Camera di Consiglio del **22/10/1981**; Decisione del **22/01/1982**

Deposito del **16/02/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14531**

Atti decisi:

N. 47

ORDINANZA 22 GENNAIO 1982

Deposito in cancelleria: 16 febbraio 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 54 del 24 febbraio 1982.

Pres. ELIA - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e

22 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1979 dal Giudice tutelare di Ivrea, sull'istanza proposta da Alongi Enrico nell'interesse di Orlando Santina, iscritta al n. 1012 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980.

Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Ivrea, con ordinanza emessa il 16 novembre 1979, quale Giudice tutelare investito della richiesta di autorizzazione a decidere l'interruzione della gravidanza, presentata da una gestante minore degli anni 18, ai sensi dell'art. 12, legge 22 maggio 1978, n. 194, denuncia tale disposizione di legge come lesiva dell'art. 30 Cost.: si assume invero nell'ordinanza di rinvio che - potendo la gestante ottenere il provvedimento che l'autorizza a decidere l'interruzione della gravidanza infratrimestrale, anche senza che di ciò sia a conoscenza chi esercita la potestà del minore - ne risulta lesa la sfera dei diritti e dei doveri costituzionalmente garantiti ai genitori in virtù del suddetto precetto;

che il giudice a quo censura altresì gli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, della citata legge n. 194, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, 3, secondo comma, 29, 30, 31 e 32 Cost.;

considerato che la questione prospettata con riguardo all'art. 12 per asserita violazione dell'art. 30 Cost. è stata già dichiarata infondata con sentenza n. 109/81, nei sensi della relativa motivazione, e che la Corte non ravvisa ragioni per dover modificare la propria giurisprudenza;

considerato che, quanto all'incidente di costituzionalità promosso per le altre disposizioni della legge n. 194, il Pretore di Ivrea si è limitato ad un inconferente richiamo delle relazioni svolte dalle Commissioni parlamentari con riguardo al disegno della legge in esame: nelle quali si dibatte il disposto dell'art. 12, ma non vengono per alcun verso considerati i problemi di legittimità costituzionale connessi con le rimanenti norme censurate; il che comunque non basta a soddisfare l'onere dell'indagine deliberativa che al giudice a quo è demandata in ordine alla rilevanza delle questioni proposte in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 30 Cost.;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, 3, secondo comma, 29, 30, 31 e 32 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.